

STUDIO
ROBERTI - GIORGI & ASSOCIATI
Dottori Commercialisti e Revisori Legali
P.le Santa Croce 7 - 43125 PARMA
tel. 0521- 208414 fax 0521/ 287554
Dott. Francesco Castria
tel. cellulare 340/1062851
francescocastria@studiorgg.it

TRIBUNALE DI PARMA

-SEZIONE FALLIMENTARE-

* * * * *

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento per soggetti non fallibili

* * * * *

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ex art. 14 ter della Legge 3 gennaio 2012 n. 3

* * * * *

Propone la presente istanza il Sig. Merli Licinio, nato a Parma (PR), il 20/11/1958, C.F. MRLLCN58S20G337H, residente in Parma, Via Don Giovanni Caminati, 147, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pangrazi Liberati, C.F. PNGLRT62T17G337V, e con domicilio eletto presso il suo studio, in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n°3, e-mail pec alberto.pangrazi@pec.giuffre.it, in forza di delega in calce a questo atto,

premesse che:

Il signor Merli Licinio (di seguito solo Merli) svolge l'attività di imprenditore agricolo – coltivatore diretto esercente l'attività di *“Allevamento di Bovini e Bufalini, produzione di latte crudo e coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi”*, come si legge nella Visura Camerale della CCIAA di Parma (All. 1); tuttavia, nel corso degli anni egli ha rivestito ovvero riveste tutt'ora la qualità di socio amministratore di società semplici agricole, in particolare Società Semplice Agricola Speranza e Società Semplice Agricola Parmese (All. 2 e 3), ed ha anche prestato diverse garanzie fideiussorie a favore di queste ovvero altre società di capitali (diverse delle quali sono poi state dichiarate fallite).

La sua qualifica di socio illimitatamente responsabile delle società agricole sopra

nominativamente richiamate e le garanzie fideiussorie prestate, anche a favore di altre società, hanno comportato una situazione di indebitamento per diverse decine di milioni di euro, come meglio descritto di seguito, alle quali risulta impossibile farvi fronte;

Con Istanza, ai sensi dell'art. 15, comma 9, Legge 3 gennaio 2012 n. 3, depositata in data 15 Gennaio 2020, presso l'OCC dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, il Sig. Merli ha manifestato l'intenzione di avviare una Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, chiedendo la nomina di un Gestore della Crisi (All. 4);

Tutto ciò premesso,

Il Sig. Merli ha **predisposto la presente proposta di Liquidazione del Patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter della Legge 3 gennaio 2012 n. 3**, a mezzo dei propri professionisti di fiducia, dott. Francesco Castria ed avv. Alberto Pangrazi Liberati, oltre che del Gestore della Crisi incaricato, dott. Domenico Mattace, il quale ha provveduto, altresì, alla verifica ed all'attestazione della Liquidazione, nonché alla stesura della Relazione Particolareggiata, di cui si allega copia (All. 5).

Al fine di una migliore valutazione della presente proposta e, per quanto occorrer possa, richiamato il contenuto dell'Istanza, Merli ritiene importante esporre di seguito gli elementi rilevanti ed i termini del ripagamento proposti alla massa dei propri creditori.

* * * * *

SOMMARIO

1. LO STATO DI CRISI	4
1.1. La Crisi del Sig. Merli Licinio	4
1.2. Attività lavorativa e situazione attuale dei Sig. Merli Licinio	7
2. PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIBILITA'	8
2.1. Le condizioni per l'ammissibilità alla Crisi da Sovraindebitamento	8
3. L'ATTIVO DEL SIG. MERLI LICINIO	11
3.1. L'attivo del Sig. Merli Licinio	11
3.2. I beni immobili di modesto valore	12
3.3. Somme inerenti l'esecuzione 172/2005 R.G.E.	12
3.4. Somme derivanti dall'Esproprio Fiere Spa/Comune di Parma	13
3.5. Crediti	13
3.6. Quote società partecipate	14
3.7. Azioni Legali Attive azionate e da azionare	14
3.8. Liquidità	14
4. IL PASSIVO DEL SIG. MERLI LICINIO	15
4.1. Il Passivo del Sig. Merli Licinio	15
5. LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE	17
5.1. La proposta di liquidazione del patrimonio	17
6. LE AZIONI ESECUTIVE E LE ALTRE CAUSE	20
6.1. Le azioni esecutive e le altre cause pendenti	20
6.2. L'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori, di atti in frode rilevanti e la diligenza del ricorrente	21
7. ULTERIORI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE	25
7.1. Ulteriori informazioni e documentazione fornite ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 9 e 14 ter, L. 3/2012	25

* * * * *

CAPITOLO 1

LO STATO DI CRISI

1.1 La crisi del Signor Merli Licinio

Le difficoltà che hanno determinato l'avvio della presente Procedura da parte del Signor Merli Licinio sono sostanzialmente riconducibili e, quasi totalmente derivanti, dalla crisi che ha colpito le Società Semplici Agricole Speranza e Parmense, oltre ad una serie di vicissitudini che hanno interessato la Famiglia Merli e le loro principali società di capitali (a favore delle quali erano state concesse diverse fideiussioni) in generale, nel corso degli ultimi quindici anni, circa.

La Famiglia Merli è una famiglia di agricoltori storica di Parma, precisamente della frazione di Baganzola, impegnata da diverse generazioni nella produzione di prodotti agricoli, allevamento di bestiame, produzione del latte e trasformazione del medesimo in formaggio parmigiano reggiano.

Nel corso dei decenni, grazie all'impegno del Sig. Giovanni, padre dei Sigg. Licinio e Aldo, erano state costituite diverse società di capitali, oltre alle Società Semplici, con le quali veniva esercitata direttamente l'attività agricola, al fine di gestire le numerose e varie occupazioni nelle quali si erano evolute le diverse attività di impresa familiari; svolte peraltro con notevole successo ed anche una discreta notorietà.

Verso la metà degli anni 2000, tuttavia, il gruppo di imprese riferibili alla Famiglia Merli, incappa in una grave crisi di liquidità (derivante, anche, dai rumors che cominciavano a circolare in città, negli ambienti bene informati, circa la prossima declassificazione di un terreno edificabile di decine di migliaia di metri quadrati, di proprietà del Sig. Licinio, sito in Baganzola, zona Fiere di Parma, evento poi puntualmente ed effettivamente verificatosi, con conseguente riduzione del valore da diverse decine, € 32.000.000,00 circa, a pochi milioni di euro, con conseguente ed immediato peggioramento dei rapporti finanziari con

gli Istituti di Credito). Nel giro di un biennio, le principali società di capitali, operative e di godimento, complice anche la crisi del mercato del parmigiano reggiano, venivano coinvolte, a catena, in procedure di natura fallimentare: Fallimento Merli Spa n. 16/2005 R.F. e Fallimento Vecchi Cascaria n. 17/2005 R.F., operanti nella produzione e commercializzazione del Parmigiano Reggiano, seguite, a cascata, anche dal Fallimento della Agrofin Srl 26/2006 R.F. (All. 6).

Questa prima serie di fallimenti che aveva coinvolto, nel giro di pochi anni, le principali società della famiglia contribuiva, in poco tempo, a depauperare notevolmente il patrimonio del Sig. Merli Licinio, oltre ad indebolirne fortemente le capacità finanziarie; ciò, anche a seguito del fatto che, nel corso degli anni, quando peraltro patrimoni ed attività lo consentivano, il Sig. Licinio, con il padre ed il fratello, avevano prestato diverse fidejussioni bancarie a garanzia dei finanziamenti sociali.

A seguito di tali fallimenti delle società di trasformazione, commercializzazione e di godimento, il Sig. Licinio si concentrava sull'attività tradizionale della propria famiglia, vale a dire quella di coltivatore diretto, sia quale imprenditore individuale che come socio delle due società semplici, la storica Società Semplice Agricola Speranza di Merli Giovanni, Licinio e Aldo (All. 2), fondata nel 1985, e la relativamente recente Società Semplice Agricola Parmense (All.3), fondata nel 2000.

È pressoché inutile sottolineare come, a seguito dei sopra richiamati fallimenti, lo spirito imprenditoriale del Sig. Licinio fosse stato evidentemente compromesso, anche dalle numerose cause nel mentre avviate da creditori rimasti insoddisfatti, diverse delle quali sfociate in esecuzioni di natura principalmente immobiliare, come puntualmente elencate nella Relazione dell'avvocato del Ricorrente (All. 7 e 8).

Nel corso del 2014, il Sig. Licinio, tentava, anche mediante un concordato fallimentare, omologato dal Tribunale di Parma, peraltro regolarmente eseguito, di salvare l'attività agricola e di allevamento, tipica della propria famiglia, mediante il recupero dei beni

immobili e dei terreni di proprietà del Fallimento Agrofin srl; a tal fine, con la Società Agricola Speranza di Merli Giovanni, Licinio e Aldo s.s., in società con altri soggetti, costituiva la Società Agricola Sant'Antonio Srl (All. 9), assumendo la carica di consigliere delegato.

Tuttavia, il colpo definitivo alla capacità patrimoniale del Sig. Licinio e, quindi, parzialmente anche alla sua capacità di provvedere al pagamento dei propri debiti (peraltro, moltiplicatisi nel corso degli anni a causa degli interessi moratori, nel mentre maturati, e delle spese legali) sopravviene nel momento in cui i terreni del Sig. Merli per una superficie complessiva pari a circa 67.879 mq, valutati negli anni 2005 e 2006 circa € 32.000.000,00 come risulta dalle perizie allegate (All. 10), a seguito del procedimento di declassamento delle aree avviato dal Comune a favore del polo Ente Fiere, vengono espropriate per pubblica utilità, con il decreto dirigenziale n. 3474/2016 del 28/12/2016.

A seguito dell'espropriazione messa in atto dal Comune di Parma, veniva proposta, quale indennità provvisoria, la modesta somma di € 1.696.975,00, a seguito di tale esproprio si avviava un lungo contenzioso (All. 11).

Ad esito del contenzioso di cui sopra, con decreto dirigenziale n. 1466 del 11/06/2018 veniva determinata l'indennità definitiva di espropriazione dei terreni in € 2.032.650,60, con riconoscimento da parte dell'Ente Locale di una ulteriore somma pari ad € 335.675,60, avendo il Comune in precedenza versato la somma di € 1.696.975,00.

Con decreto dirigenziale n. 2247 del 11/09/2018 viene determinata l'indennità di occupazione e risarcimento ex art. 42 bis (esproprio in sanatoria) dei terreni espropriati in € 633.120,63.

A seguito del lungo contenzioso instaurato, al tempo, con il comune di Parma, di fatto il patrimonio del Sig. Merli Licinio si veniva drasticamente ridotto a circa 1/10 del valore originario di circa € 32.000.000.

Ancora, successivamente, con determinazione dirigenziale n. 946 del 09/07/2013 il

Comune di Parma espropriava un altro terreno di circa 19.984 mq, riconoscendo una indennità provvisoria di € 109.912,00. Successivamente, sempre l'Amministrazione comunale cittadina riconosceva la ulteriore somma di € 84.203,87 quale indennità di occupazione definitiva e risarcimento ex art. 42 bis (esproprio in sanatoria).

Da un ulteriore esproprio subito da parte del Cesav Uno Consorzio Eni (soggetto impegnato nella realizzazione della linea Alta Velocità) presso la Cassa Depositi e Prestiti, veniva versata l'ulteriore somma di € 44.105,00 a favore del Sig. Merli.

A questo punto, il Sig. Merli Licinio, perso atto dell'insostenibilità della propria posizione debitoria, peraltro derivante quasi completamente da quelle societarie afferenti le società agricole (quale socio illimitatamente responsabile) ovvero dalle garanzie personali prestate a favore delle società di capitali poi fallite, venuto solo di recente a conoscenza delle possibilità offerte dalla, sino a qualche tempo fa, poco nota normativa prevista dalla L. 3/2012, decideva di accedere alla procedura di Liquidazione del Patrimonio, ex art. 14 ter.

1.2 Attività lavorativa e situazione attuale del sig. Merli Licinio

Attualmente il Sig. Merli Licinio, coniugato con prole, con la [REDACTED] oltre ad essere stato ed essere amministratore e socio di diverse società, risulta svolgere principalmente l'attività di coltivatore diretto (All. 1), mediante un'apposita ditta individuale in essere sin dal 2004.

Tale attività gli consente di produrre un reddito annuo medio, pari a circa € 16.500,00 netti (All.12) importo pari ad € 1.375,00 mensili, con il quale egli riesce a provvedere al proprio sostentamento.

Il Sig. Licinio, infatti, benchè coniugato con prole, [REDACTED], tutti peraltro in età scolare, vive, da sempre, per proprio conto, presso l'immobile presente sui terreni agricoli, di proprietà altrui, che lavora, ora, occasionalmente (in compensazione a tale attività, gli viene concesso in uso l'alloggio).

Come si può facilmente notare, quindi, le attuali disponibilità economiche e finanziarie del Sig. Merli, sono tali da non consentirgli con i metodi ordinari di poter provvedere al pagamento della propria abnorme posizione debitoria. Si precisa che il Sig. Licinio risulta essere Liquidatore ovvero amministratore di diverse società semplici e di capitali, peraltro tutte in condizioni finanziarie alquanto precarie (All. 13). Ciò risulta essere una mera reminiscenza della notevole dimensione degli interessi e, quindi, delle società che un tempo facevano parte del “gruppo Famiglia Merli”. Si evidenzia, come, con il Sig. Merli Licinio, confidando nel buon esito della presente Procedura, spera di poter riprendere la propria vita di laborioso lavoratore agricolo (anche trovando lavoro presso terzi, quale dipendente) impegnato nel lavoro dei campi, senza dovere continuamente affrontare vertenze di natura giudiziaria e legale, come, purtroppo, pverificatosi negli ultimi 15 anni, suo malgrado.

* * * * *

CAPITOLO 2

PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIBILITA'

2.1 Le condizioni per l'ammissibilità alla procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Con riferimento alle condizioni di ammissibilità, pur rinviando a quanto già riportato nella domanda con cui si presentava, in data 15 Gennaio 2020, l'Istanza di nomina di un Gestore della Crisi, ai fini dell'accesso alla procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ex Legge 3/2012 e successive modificazioni, peraltro, già sottoposta ad una prima delibazione da parte dell'OCC, si riportano nuovamente le medesime argomentazioni, sebbene in maniera maggiormente analitica:

Finalità e definizioni Art. 6 L. 3/2012:

“Si intende per sovraindebitamento la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni

assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

Nel caso di specie:

A fronte di un patrimonio immobiliare¹ e mobiliare, peraltro, attualmente in gran parte soggetto ad esecuzione (n. 172/2005 R.G.E. e 15/2006 R.G.E., riunite), come si dirà meglio in seguito, avente un valore stimabile pari a € 3.151.318,49 circa, come si evince dall’inventario allegato alla presente proposta (All. 14) risultano esservi debiti complessivi per circa € 44.561.734,06² (All. 15, 16, 17);

Appare evidente, quindi, la presenza di una situazione di perdurante ed oggettivo squilibrio tra le obbligazioni esistenti, a carico del Ricorrente, ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Presupposti di ammissibilità art. 14 Ter L. 3/2012

L’Art. 14 ter, al comma 1, richiama espressamente l’art. 7, al comma 2, lettere a) e b), le quali prevedono che: *“la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:*

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo (nel caso di specie si evidenzia come: 1) il Sig. Merli Licinio è imprenditore agricolo, qualificato “coltivatore diretto”, come da Visura di CCIAA (All. 1) pertanto, *ex lege*, non assoggettabile al fallimento; 2) entrambe le società semplici delle quali risulta essere socio illimitatamente responsabile, Società Semplice Agricola Speranza di Merli Giovanni, Licinio e Aldo e Società Semplice Agricola Parmense, risultano essere esercenti attività

¹ Il patrimonio immobiliare del Sig. Merli Licinio, come correttamente e puntualmente indicato nell’inventario, risulta essere stato quasi totalmente assoggettato a procedure esecutive, ancora in essere, ovvero ad esproprio per realizzazione di opere di pubblica utilità (i valori immobiliari sono quindi, oggi, rappresentati principalmente da crediti.

² Tale valore risulta essere comprensivo anche dei debiti afferenti le società Semplici Speranza e Parmense, di cui il Sig. Licinio, risulta essere socio illimitatamente responsabile.

di impresa agricola (All. 2 e 3) pertanto, *ex lege*, non assoggettabili al fallimento;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al presente capo (il sig. Merli Licinio, consapevole delle responsabilità che si assume dichiara di non avere ricorso a tali procedimenti nei precedenti 5 anni, come è agevolmente verificabile presso codesto On.le Tribunale di Parma);

A tale procedura di Liquidazione del Patrimonio, come da prassi del Tribunale di Parma³, è consentito l'accesso anche alle società ed agli imprenditori agricoli, in quanto soggetti non fallibili, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 L. 3/2012, oltre che naturalmente agli imprenditori sotto soglia ed alle persone fisiche.

Stante quanto sopra, si precisa, altresì, che, alla presente, è allegata la **Relazione Professionale particolareggiata, predisposta dal Dott. Domenico Mattace, professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 della L.F. come previsto dall'art. 15 L. 3/2012, nominato in data 16/01/2020, professionista incaricato di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi** (All. 5).

Al fine di certificare la congruità della valutazione dei **beni immobili**, secondo stime di mercato, si è fatto riferimento ai Valori VAM, come stabiliti dalla relativa Commissione Provinciale; peraltro, la gran parte dei terreni risulta essere stata già espropriata ovvero esecutata, pertanto, in vece di valori di stima esistono già le somme di denaro depositate su appositi conti correnti e libretti, accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti e la Banca Bper Spa. Non sussistono beni mobili di proprietà del debitore; per le quote societarie si è fatto riferimento ai dati di bilancio conosciuti od al capitale sociale; i crediti sono invece valutati al valore nominale, trattandosi di somme appostate presso Enti Pubblici.

³ *Ex multis*, Decreto n. 33/2016 del 13/06/2018, Tribunale di Parma, Giudice Delegato, Dott. Enrico Vernizzi.

* * * * *

CAPITOLO 3

L'ATTIVO DEL SIG. MERLI LICINIO

3.1 L'Attivo del Sig. Merli Licinio

(art. 14 ter, commi 2 e 3, con richiamo all'art. 9, comma 2, L. 3/2012)

L'attivo del Sig. Merli Licinio, si compone di beni immobili, quote di società di capitali, oltre che di persone, redditi da lavoro e da partecipazione (come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, appunto, All.18); tali beni sono puntualmente elencati e valorizzati nel relativo inventario redatto dal Ricorrente (All.14). Tale inventario, contiene anche, l'indicazione delle eventuali ipoteche/trascrizioni, di varia natura, insistenti su detti beni.

Elenco dei Beni del Debitore Sig. Merli Licinio						
Beni Immobili						
Descrizione	Comune	Foglio	Particella	Titolarità	Valore	Note
Terreno*	Parma	2	44	oneri	2.640,00	Stima su dati Vam
Terreno*	Parma	3	20	oneri	2.940,00	Stima su dati Vam
Terreno*	Parma	5	65	2/18	170,33	Stima su dati Vam
Terreno*	Parma	5	64	2/18	905,33	Stima su dati Vam
Terreno*	Parma	28	285	1/1	5.548,20	Stima su dati Vam
Terreno*	Parma	28	284	1/1	2.767,80	Stima su dati Vam
Fabbricato (cabina elettrica)	Parma	000/4	103	1/2	0,00	
Crediti						
Deposito su c/c Cassa Depositi e Prestiti sede di Bologna					2.330.403,66	Trattasi delle somme presenti sul conto corrente acceso presso la Cassa depositi e Prestiti, cui sul Comune di Parma ha versato le somme inerenti il terreno di Baganzola, sottoposto ad esproprio; attualmente le somme risultano essere ivi custodite, a causa della presenza di ipoteche insistenti sui terreni espropriati.
Comune di Parma su c/c Cassa Depositi e Prestiti sede di Bologna					335.675,00	Deposito Somme per indennità ulteriore riconosciuta.
Depositi su c/c Esecuzione in corso					186.989,29	Trattasi delle somme presenti sul c/c n. 0040125455, aperto presso la banca BPER, Sede di Parma ed intestato alla procedura esecutiva 172/2005 RGE. Il dato è riferito alla data del 15/02/2019.
Deposito su c/c Cassa Depositi e Prestiti sede di Parma per Esecuzione in corso					238.220,87	Trattasi delle somme inerenti l'esproprio "Nuova Viabilità complanare all'Autostrada A1" effettuato dal Comune di Parma, ma rientranti nell'esecuzione 172/2005 RGE ed appostate su Conto Corrente CDP.
Quote Societarie						
				Percentuale		
Merli Spa				40,00%	0,00	In Fallimento
Agrofin srl				7,70%	0,00	Fallimento Chiuso
Vecchi Casaria Srl				92,50%	0,00	Fallimento Chiuso
A.L.I. Corporation srl in liq.				100,00%	0,00	In liquidazione.
Mag. Parma srl in liq.				1,00%	0,00	In liquidazione.
Amici Opera Salesiana Srl				0,63%	24.814,00	Valutata al valore del Patrimonio Netto ultimo bilancio.
Agricola Parmense S.S.A.				51,00%	0,00	Patrimonio netto azzerato.
Agricola Speranza S.S.A.				100,00%	0,00	Patrimonio netto azzerato.
Altri Crediti						
Crediti Fiscali					3.744,00	Come da Dichiarazione dei Redditi 2019 per il 2018
Stipendio/redditi annuali					16.500,00	Come da Dichiarazione dei Redditi 2019 per il 2018
					3.151.318,49	

N.B.* Trattandosi di appezzamenti di terreno agricolo di dimensioni modestissime, inferiori alla biotta parmigiana, la loro liquidazione forzata potrebbe comportare incassi pari anche ad € 0,00.

** Per alcune di tali ipoteche e trascrizioni potrebbero essere venute meno le ragioni di iscrizione.

Passiamo, a questo punto, ad un'analisi più dettagliata delle voci che compongono l'attivo

del Sig. Merli Licinio che formano oggetto integrale della presente domanda e sono messi a completa disposizione della Presente Procedura e dei creditori della stessa.

3.2 I beni immobili di modesto valore

Si tratta di pezzi di terreni agricoli residuali, di dimensioni oltremodo modeste, e di un immobile adibito a cabina elettrica, come puntualmente indicati nell'inventario (All. 14) risultanti dalle Visure Catastali (All. 19 e 20) e nella tabella precedente.

Gli stessi sono stati valorizzati secondo i dati Vam, ma opportunamente svalutati per tenere conto della loro particolare, modesta appetibilità, al fine di determinare, anche in via approssimativa, il valore dell'attivo messo a disposizione dei creditori.

3.3 Somme inerenti l'esecuzione 172/2005 R.G.E.

Si tratta delle somme, pari ad € 186.989,29⁴, (saldo aggiornato al 02/05/2019 data dell'ultima operazione rilevata sul libretto) derivanti dalla cessione dei lotti inerenti gli immobili soggetti ad esecuzione (All. 21), diversi da quelli espropriati, sopra indicati. La dottrina prevalente⁵, in merito, ritiene che sino al momento dell'effettiva e definitiva distribuzione ai creditori del denaro, tali somme rimangano acquisite alla presente Procedura di Liquidazione del Patrimonio, tale per cui la aggiudicazione provvisoria di cui sopra si crede debba rientrare nel patrimonio a beneficio della massa dei creditori. La prossima udienza per l'approvazione del riparto delle somme disponibili è fissata per il 20 febbraio 2020, da qui l'opportunità di depositare la presente istanza di ammissione alla procedura. Il Ricorrente, prudenzialmente e per trasparenza, tenendo conto di quanto espresso dalla dottrina prevalente, indica le somme attualmente depositate sul libretto n.

⁴ In realtà, nel corso degli anni, la cessione dei vari beni oggetto di esecuzione aveva consentito di recuperare circa 1 Mln di euro; tuttavia, di tale somma, buona parte, circa € 655.000,00, sono stati attribuiti, in via provvisoria, ex art. 71 TUB direttamente alla società Dobank. Benché il riparto non sia ancora stato dichiarato definitivo, il Ricorrente, essendo stati già materialmente trasferiti i denari, non ha ritenuto di indicare le medesime tra l'attivo della presente Procedura; ogni ulteriore valutazione è affidata al Liquidatore.

⁵ Ex plurimis "Rapporti tra procedimenti esecutivi individuali e procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", di Carlo Trentini, nella Rivista Crisi di Impresa ed Insolvenza, 14 Febbraio 2019.

1254555 acceso presso la Bper ed intestato a “Tribunale di Parma Proc. Esec. N. REG 172/05 contro Merli Licinio e Merli Giovanni” quali disponibili ai fini della presente Procedura; sarà poi cura del Liquidatore nominato dal Tribunale di Parma, verificarne l’effettivo recupero, anche all’esito dell’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

Nel caso in cui l’On.le Tribunale di Parma seguisse un diverso orientamento rispetto a quello proposto dal Ricorrente, oppure non dovesse essere emesso il decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni prima dell’esecuzione del riparto in ambito esecutivo, tale importo dovrebbe essere assunto pari ad € 0,00⁶.

3.4 Somme derivanti dall’esproprio dei terreni siti in Zona Fiere di Parma

Si tratta della somma, pari ad € 2.904.299,53, derivante dell’idennità di esproprio ottenuta dal Sig. Merli Licinio ed erogate dal Comune, dalle Fiere di Parma e dal Cepav Uno Consorzio Eni, come sopra dettagliatamente indicati (All. 22).

Tali somme risultano essere depositate presso la Tesoreria della Cassa depositi e Prestiti a favore del Sig. Licinio Merli, appunto, ma le medesime risultano essere ivi bloccate essendo i terreni a cui si riferiscono soggetti a numerose ipoteche giudiziali e trascrizioni di varia natura (All. 23).

3.5 Crediti

Si tratta delle somme pari ad € 3.744,00, inerenti il credito Irpef derivante dal Modello Unico 2019, per l’anno 2018 (All. 12); il credito iva viene prudenzialmente svalutato integralmente considerato anche la posizione debitoria nei confronti del fisco. Si precisa, come già sopra riportato, che il Sig. Merli Licinio nel 2018 aveva dichiarato un reddito netto di circa € 16.500,00; usato per le necessità della propria vita quotidiana e di quella della

⁶ Di riflesso, tuttavia, dovrebbero essere ridotti i debiti nei confronti dei creditori che prenderanno parte al riparto del prossimo 20/02/2020, come indicato nell’apposito progetto.

propria famiglia; tuttavia, nel corso del 2019, il suo reddito si è pressochè azzerato, in quanto, ha perso il precedente lavoro, a tempo parziale, come dipendente presso altra società agricola di terzi ed ha ridotto, sarebbe meglio dire azzerato, l'attività di coltivatore diretto, stante l'impossibilità di operare vista la situazione debitoria divenuta ormai insostenibile.

3.6 Quote delle società partecipate

Si tratta delle quote possedute dal sig. Merli Licinio in diverse società di capitali e di persone, precisamente: Merli Spa in fallimento (chiuso); Agrofin srl in fallimento (chiuso); Vecchi Casearia srl in fallimento (chiuso); Ali Corporation srl in liquidazione; Mag. Parma srl in Liquidazione; Amici Opera Salesiana Srl; Società Semplice Agricola Speranza; Società Semplice Agricola Parmense (All. 24). Tali quote sono messe a disposizione della presente procedura, anche se realisticamente i loro valori complessivi appaiono oltremodo modesti, stimabili prudenzialmente pari ad €. 24.814,00 (All. 25).

3.7 Azioni Legali attive azionate e da azionare

Al momento, risulta essere stata depositata una querela penale nei confronti dell'Avv. Gervasoni, per avere estromesso la Famiglia Merli, in particolare il sig. Licinio dalla società Sant'Antonio srl, nell'ambito del Concordato Fallimentare sopra richiamato; nel presente ricorso tale causa attiva è stata prudenzialmente stimata di valore pari ad € 0,00, pur essendo prudenzialmente quantificabile pari ad € 2.500.000,0. La sua coltivazione sarà da decidersi da parte del Liquidatore, così come eventuali ulteriori che si rendessero necessarie. Il prossimo 20.05.2020 è stata fissata udienza preliminare avanti il GIP di Brescia.

3.8 Liquidità

Si precisa, inoltre, che il Sig. Merli Licinio aveva un conto corrente acceso presso Banca Mediolanum ed un conto corrente postale, ancora in essere, utilizzati ai fini della gestione

delle proprie spese personali di vita quotidiana/lavoro, precisamente:

- conto corrente n. 001/50039501 il quale, tuttavia, a seguito di intervenuto pignoramento, veniva rescisso direttamente dall'Istituto di Credito;
- conto corrente n. 60219169 sul quale risultano esservi meno di € 50,00 (somma impignorabile ex lege);

La documentazione afferente ai due conti correnti risulta essere allegata al presente Ricorso (All. 25 bis). Ovviamente, fatte salve le somme necessarie per il proprio sostentamento, nella misura richiesta ovvero in quella differente che ritenesse il giudice, il Sig. Merli Licinio, si rende disponibile a mettere a disposizione della presente procedura tutte le ulteriori somme esuberanti derivanti dal proprio lavoro/redditi.

* * * * *

CAPITOLO 4

IL PASSIVO DEL SIG. MERLI LICINIO

4.1 Il Passivo del signor Merli Licinio

(art.14 ter, commi 2 e 3, con richiamo all'art. 9, comma 2, L. 3/2012)

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 14 *ter*, comma 2, che richiama l'art. 9, comma 2, L. 3/2012, si allegano alla presente domanda gli elenchi nominativi dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute, suddivisi per natura (privilegiati e chirografari), inerenti il Sig. Merli Licinio, anche quale socio illimitatamente responsabile delle società semplici Azienda Agricola Speranza ed Azienda Agricola Parmense.

Tali elenchi sono riferiti ai debiti sorti, convenzionalmente, sino alla data del 31/12/2019, verificati in base a: diverse circolarizzazioni effettuate direttamente dai professionisti incaricati di assistere il Ricorrente; le informazioni fornite direttamente dal Ricorrente; estratto conto posizione fiscale effettuato presso l'Agente della Riscossione; certificazione dei Carichi Pendenti ottenuta presso l'Agenzia delle Entrate di Parma (All. 26); l'accesso alla Centrale

Rischi della Banca D'Italia; l'analisi delle esecuzioni/contenziosi in essere nei confronti del socio e delle società semplici sopra richiamate, puntualmente ricostruita dal legale che assiste la società (All. 7 e 27).

Il Passivo complessivo del Sig. Merli Licinio, al netto delle spese di sostentamento proprio, di quelle inerenti i fondi necessari per la presentazione ed il deposito della presente domanda, risulta essere così riassumibile:

Schema Riassuntivo Posizione Debitoria Sig. Merli Licinio	
Già azionate Direttamente nei confronti del Ricorrente	
Prededuzione advisor e legale	212.992,00
Privilegio Generale	1.523.730,41
Privilegio Speciale	23.466.204,80
Chirografari	11.285.695,83
Potenziali quale socio illimitatamente responsabile	
Prededuzione	0,00
Privilegio Generale	5.663.491,83
Privilegio Speciale	0,00
Chirografari	2.622.611,19
Totale	44.774.726,06

Si precisa che, nello schema che precede, afferente il Sig. Merli Licinio, sono stati rappresentati tutti i debiti che direttamente ovvero indirettamente (a seguito di concessione di garanzie a favore della società, di natura sia personale che ipotecaria, e di azioni giudiziarie già azionate nei confronti del Merli) insistono già direttamente sul Ricorrente; sia quelle inerenti posizioni in solido con le società semplici sopra richiamate, benchè non ancora

direttamente richieste formalmente dai creditori al Sig. Licinio.

Al fine di una corretta valutazione di tali dati, in questa fase della presente Procedura, si precisa, inoltre, che le ricostruzioni del Passivo, come sopra rappresentate, saranno ulteriormente verificate e vagliate dal Liquidatore, nominato da codesto On.le Tribunale di Parma, secondo la procedura prevista dall'art. 14 octies L. 3/2012 e che, solamente all'esito di tale procedura, verrà a formarsi lo Stato Passivo Definitivo.

A seguito dell'auspicata ammissione del Ricorrente alla Liquidazione del Patrimonio, infatti, verranno puntualmente analizzate le "Insinuazioni" dei singoli creditori istanti, al fine poi di procedere ai riparti a favore dei creditori medesimi.

Si precisa, infine, che l'effettiva e definitiva sussistenza ovvero prescrizione di tali crediti sarà, in conclusione, valutata dal Liquidatore, nominato dal Giudice Delegato al momento della formazione definitiva dello Stato Passivo; attualmente, infatti, i Ricorrenti, per massima prudenza hanno elencato tutte le posizioni che dalle proprie ricostruzioni risultassero potenzialmente aperte ovvero ancora dovute (tranne quelle inerenti l'Avv. Filippi Carlo e Prefabbricati Cividini Spa, in quanto aderenti al concordato Fallimentare Agrofin Srl).

* * * * *

CAPITOLO 5

LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

5.1 La proposta di Liquidazione del Patrimonio del Sig. Merli Licinio *(art. 14 ter, L. 3/2012)*

La proposta di Liquidazione avanzata dal signor Merli Licinio prevede, appunto, la liquidazione di tutti beni a propria disposizione, fatte salve le somme necessarie per il proprio sostentamento, così come le somme derivanti dal reddito da lavoro autonomo (attualmente pari pressochè a zero), partecipazione eventualmente esuberanti rispetto ai limiti indicati dal Giudice Delegato (tali maggiori somme a disposizione della Procedura,

la cui quantificazione sarà realmente possibile solamente a seguito del provvedimento dell'Ill.mo Giudice Delegato, saranno messe a disposizione, da parte del Ricorrente, per i 48 mesi successivi all'intervenuta ed auspicata apertura della presente Liquidazione).

A norma dell'art. 14 ter L. 3/2012 non saranno compresi nella liquidazione *"a) i crediti impignorabili, ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice"* (nel caso di specie rispettivamente le somme derivanti dall'attività di lavoratore autonomo, di partecipazione, chiaramente nei limiti indicati dall'Ill.mo Giudice Delegato) (All. 28).

I tempi e le modalità di liquidazione dei beni e dei crediti, saranno stabiliti dal Liquidatore con il proprio Programma di Liquidazione, fatto salvo quanto indicato per i modesti beni di interesse del Ricorrente.

Riassumendo, quindi, la Domanda di Liquidazione prevede quanto segue:

1. la cessione di tutti i beni/crediti di proprietà del Sig. Merli Licinio, fatto salvo quanto sopra richiamato, anche in termini di somme necessarie per vivere;
2. il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili: spese di giustizia; compensi spettanti al difensore ed all'advisor finanziario⁷ della presente Procedura ed al professionista Gestore della Crisi, al perito estimatore, eventualmente nominato, ed al Liquidatore; spese nel mentre eventualmente maturate inerenti i beni immobili (sino alla loro effettiva liquidazione) ovvero di altra natura;
3. il pagamento dei crediti privilegiati speciali, di quelli inerenti le ipoteche (fino a concorrenza dell'effettivo valore di realizzo del singolo bene immobile ipotecato, detratta la quota delle

⁷ Il compenso del difensore e dell'advisor finanziario sono già stati concordati tra le parti e sono da considerarsi prededucibili, ex art. 14 duodecies, comma 2, L. 3/2012, che richiama espressamente le previsioni dell'art. 111bis L.F. (All. 30).

spese prededucibili gravanti su di esso, con declassamento a chirografo di quanto effettivamente non realizzato e, quindi, corrispondibile);

4. il pagamento eventuale dei creditori privilegiati generali sussidiari, fino a concorrenza del valore residuo derivante dalla cessione dei beni immobili, detratti i privilegi speciali inerenti e le relative spese prededucibili gravanti sui medesimi;
5. il pagamento parziale dei creditori privilegiati non sussidiari nella misura comunque non inferiore a quella dei creditori chirografari, secondo quanto effettivamente disponibile;
6. l'eventuale pagamento parziale dei creditori chirografari, ai quali sarà attribuito il residuo ricavato dalla liquidazione dell'attivo, dopo aver detratto le spese della procedura e i creditori prededucibili per la rispettiva quota ed effettuato tutti i pagamenti precedentemente indicati;

Chiarmente, tali pagamenti, sopra meramente ipotizzati, saranno effettuati in base alle somme effettivamente realizzate con la liquidazione dei beni ed eventualmente con la messa a disposizione dei maggiori redditi, per quello che riguarda il solo Ricorrente.

Nell'allegato 29 (All. 29) a mero titolo informativo, non essendovi nel caso della Liquidazione del Patrimonio alcun obbligo in merito, viene rappresentato il rapporto tra la Massa Attiva e la Massa Passiva, comprensivo delle spese della Procedura; ciò al fine di consentire ai creditori di poter avere una visione più facilmente intellegibile della situazione inerente la propria posizione creditoria e, quindi, la propria possibilità di soddisfazione, quantomeno parziale.

Con riferimento alle spese della presente Procedura, le stesse saranno ripartire, come più sopra già evidenziato, sul totale dell'attivo liquidato.

Si precisa, altresì, che l'effettivo e puntuale ammontare dei crediti, la loro natura e la definitiva individuazione dei beni sui quali le medesime garanzie ovvero i privilegi speciali gravano, saranno stabiliti dal Liquidatore, in sede di analisi delle domande di partecipazione alla

Liquidazione che saranno presentate, una volta dichiarata aperta la presente Procedura di Liquidazione, dai creditori, a norma dell'art. 14-septies L. 3/2012, e, pertanto, secondo quanto risultante dallo Stato Passivo definitivo, redatto a norma dell'art. 14-octies L.3/2012.

* * * * *

CAPITOLO 6

LE AZIONI ESECUTIVE E LE ALTRE CAUSE

6.1 Le azioni esecutive, le impugnazioni e le altre cause pendenti a carico del Sig. Merli Licinio

(art. 14 ter, comma 2, con richiamo all'art. 9, comma 1, L. 3/2012)

In linea con quanto già brevemente richiamato nelle pagine precedenti, il Sig. Merli Licinio è stato ed soggetto a diverse azioni di natura giudiziale, alcune ancora attualmente pendenti, *in primis* Esecuzioni Immobiliari Riunite n. 172/2005 e n.15/2006, oltre a cause di natura civilistica o fiscale correttamente elencate; in ogni caso, infatti, tutti gli accadimenti di natura giudiziale sono puntualmente descritti nelle Relazioni dei Legali del Ricorrenti, Avv. A. Pangrazi Liberati, Avv. Roberto Ollari ed Avv. Lino Vicini (All. 7 e 31 e 31 bis).

In merito alla posizione fiscale del Sig. Licinio, la medesima è stata puntualmente ricostruita nell'elenco dei creditori allegato alla presente domanda.

Ulteriormente, si precisa che risultano essere pendenti in Cassazione, relativamente al medesimo Sig. Licinio (quale socio amministratore delle società Azienda Agricola Speranza), i giudizi relativi agli avvisi di accertamento, rispettivamente: R7Y020101878-08 ed R7Y020101901-08, inerenti le imposte Irap ed IVA per gli esercizi 2001 e 2003, con i quali venivano richieste maggiori imposte rispettivamente per € 307.890,00 ed € 1.237.342,00, oltre sanzioni ed interessi; R7Y020100246/2009, inerenti le imposte Irap ed IVA per l'esercizio 2004, con il quale venivano richieste maggiori imposte per complessivi € 205.562,00, oltre sanzioni ed interessi.

Relativamente alla sua qualità di socio amministratore delle società Azienda Agricola Speranza ed Azienda Agricola Parmense, risultano essere pendenti in Cassazione i giudizi relativi agli avvisi di accertamento, rispettivamente: R7Y030101906-08 ed R7Y030101907-08, inerenti le imposte Ipeg, Irap ed IVA per gli esercizi 2001 e 2003, con i quali venivano richieste maggiori imposte rispettivamente per € 298.268,00 ed € 2.181.696,00, oltre sanzioni ed interessi. Tali cause risultano essere seguite dallo Studio dell'Avv. Nicola Biachi (All. 32).

Anche di tali ulteriori importi, si è comunque tenuto conto nella determinazione della massa passiva del Sig. Merli Licinio.

6.2 L'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori, di atti in frode e la diligenza del Ricorrente

(art. 14 quinquies, comma 1, L. 3/2012)

In merito agli atti dei debitori impugnati dai creditori preme precisare come non paiono esservene, così come non risultano esserci atti in frode ai creditori (All. 35); si evidenzia, per massima trasparenza, come nell'ambito del Fallimento Vecchi Casearia Srl, sopra richiamato, ormai chiuso da diversi anni (05/12/2016), era stato emesso, in data 04 Novembre 2005 n. 4573/2005, un atto di sequestro conservativo (All. 38), su richiesta del Curatore Fallimentare, tra gli altri anche sui beni del sig. Merli Licinio.

In merito alla diligenza prestata dal Ricorrente nell'assumere tali obbligazioni, si precisa che il Sig. Licinio è sempre stato una persona che ha condotto una vita molto modesta ed al di sotto delle proprie possibilità, molto impegnata sempre nell'attività di lavorazione dei campi e nel funzionamento delle aziende agricole di famiglia.

Come risulta dalla Visura dei Protesti (All. 36) effettuata presso la camera di commercio di Parma, il medesimo non ha mai emesso effetti non coperti; inoltre, preme precisare che, come dimostrano le perizie sopra richiamate ed allegate al presente ricorso, oltre ad essere socio di numerose società (al tempo tutte molto floride e di successo) il Sig. Licinio era,

tra le altre cose, proprietario di un terreno edificabile in zona Fiere di Parma, valutato ben € 32.000.000,00 (trentaduemilioni/00).

Derivando la gran parte dei debiti sopra richiamati da fideiussioni prestate a favore di società, peraltro, cogarantite da altri familiari, al tempo ampiamente patrimonializzati, oltre che da debiti verso il fisco (alcuni ancora non definitivamente accertati essendo pendenti in vari gradi della giustizia tributaria, benchè conteggiati) di società di persone per le quali risponde in solido, ed essendo tali debiti quasi raddoppiati a causa di interessi moratori ovvero di sanzioni ed interessi nel mentre maturati, si può agevolmente ritenere come al momento dell'assunzione dei relativi debiti il Sig. Licinio, fosse più che in grado di rispondere dei debiti assunti, stante la grande ricchezza di cui disponeva.

Ciò a dimostrare che, in ogni caso, vi era la ragionevole certezze di poter pagare i debiti garantiti.

Per la notevole dotazione patrimoniale dei Ricorrenti, all'epoca dei fatti, non integrano, in alcun caso, la previsione contenuta nell'art. 14 *quinquies*, comma 1, L. 3/2012, relativa agli atti in frode compiuti "negli ultimi 5 anni".

In ogni caso, oltre a quanto sopra già richiamato, per mero scrupolo, il Ricorrente precisa ulteriormente quanto segue:

- a) Alcuna dottrina⁸ e giurisprudenza⁹ ritengono che, ad avviso dello scrivente correttamente, nel caso della Liquidazione del Patrimonio, il requisito della meritevolezza, meglio sarebbe dire diligenza, non vada indagato nella fase di apertura della Procedura, in quanto requisito non richiesto dalla Legge 3/2012, ma esclusivamente nel momento successivo di richiesta del riconoscimento dell'esdebitazione, ex art. 14 *terdecies*, il quale, infatti, esplicitamente recita "1. Il

⁸ "Liquidazione del patrimonio: come accedere alla procedura", articolo di Matteo Marozzi, pubblicato sul sito www.altalex.com;

⁹ Tribunale di Cagliari, Ordinanza del 11/05/2016, n.r.g. 92/2016 "*tale presupposto (la meritevolezza, nda) assume rilievo essenziale nella disciplina legislativa, in quanto vale a caratterizzare la proposta del piano del consumatore rispetto ai restanti rimedi previsti dalla L.3/2012, ovvero l'accordo con i creditori (art. 11 e 12) e la liquidazione dei beni (art. 14ter), i quali ultimi non presuppongono alcuna previa valutazione della meritevolezza...*".

debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che: a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16; e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri."

Soltanto, in tale momento successivo, pertanto, diventa indispensabile effettuare una valutazione della meritevolezza, meglio sarebbe dire diligenza, del debitore.

Si precisa, tuttavia, per mero scrupolo, anche al fine di agevolare l'OCC nella stesura della propria relazione particolareggiata, ai sensi dell'art. 14 Ter, comma 3, lettere a e b,¹⁰ che:

per il Sig. Merli Licinio:

¹⁰ Le lettere sopra richiamate, dell'art. 14 ter, L. 3/2012, fanno riferimento alla *diligenza* e, quindi, *non alla meritevolezza* del debitore persona fisica, lettera a), ed *all'incapacità di adempiere* alle obbligazioni assunte, lettera b).

- Assunta pari a 100 la situazione debitoria attuale, solo **il 10,71%** (vale a dire € circa € 4.900.000,00) circa è imputabile a somme direttamente a carico del Ricorrente, mentre il restante **89,29%** deriva dalla situazione debitoria delle società semplici agricole Speranza e Parmense, dalle fideiussioni¹¹ ed altre garanzie a suo tempo prestate alle società di capitali poi fallite ovvero quale erede del padre Giovanni. Inoltre, stanti i cospicui beni patrimoniali di proprietà del Sig. Merli Licinio, di valore nettamente superiore ai 30 milioni di euro (trentamiloni/00), come risulta in atti, il Sig. Licinio, al tempo, avrebbe potuto tranquillamente provvedere al pagamento delle proprie obbligazioni personali (pochi milioni di euro, di fronte alle decine di milioni di proprio patrimonio) ed anche effettivamente garantire, mediante fideiussione gli impegni delle altre società di cui era socio limitatamente ovvero illimitatamente responsabile, insieme a terze persone (padre e fratello) al tempo anch'esse ampiamente patrimonializzate.

Se alle medesime non si fossero sommate quelle derivanti dalle società semplici Agricole Speranza e Parmense e, soprattutto, se non fosse stato declassificato il terreno edificabile sito in zona Fiere, nonostante i fallimenti delle società di capitali delle quali il Sig. Licinio risultava essere socio e fideiussore, il patrimonio del medesimo sarebbe stato, al tempo, escludendo i notevoli interessi nel mentre maturati ovvero le sanzioni (si pensi ai debiti fiscali) in grado di sopperire agli impegni assunti.

¹¹ In merito alle fideiussioni, si evidenzia come quella relativa al credito vantato dalla Banca Unicredit Spa, poi ceduto alla Eurocredit 99, inerente un credito di € 5.785.388,48, peraltro correttamente e prudenzialmente inserito nell'elenco dei creditori, in realtà risulta essere afferente una garanzia fideiussoria per un atto mai firmato dal Sig. Merli Licinio, ma esclusivamente da altri suoi familiari. Tuttavia, su in base a tale fideiussione mai firmata dal Ricorrente, come accertato dal Tribunale di Parma (All. 37), la banca prima ed il cessionario del credito successivamente attivavano la procedura esecutiva tutt'ora in essere e sopra richiamata; sarà il Liquidatore a valutare o meno l'ammissibilità di tale credito al momento della stesura dello Stato Passivo Ufficiale. In ogni caso, il Passivo relativo alle garanzie fideiussorie rilasciate dal Sig. Merli, andrebbe ridotto di ben € 5.785.388,48.

* * * * *

CAPITOLO 7

ULTERIORI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

7.1 Ulteriori informazioni e documentazione fornite ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 9 e 14 ter L. 3/2012

Ai fini del rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità previste dalla normative vigenti, si forniscono le seguenti informazioni aggiuntive e si allega, l'ulteriore documentazione successiva:

- a) Stante la soggezione, dal 2005, a causa dell'Esecuzione 172/2005 ed anche del sequestro conservativo richiesto dal Curatore della procedura concorsuale Fallimento Vecchi Casearia sopra richiamate, i beni del sig. Merli Licinio, nell'ultimo quindicennio, non sono stati oggetto di atti dispositivi di sorta (se si escludono l'esecuzioni e gli espropri, entrambi in ogni caso effettuati da Enti Pubblici in base a disposizioni di legge, quindi a prescindere dalla volontà del Sig. Licinio).

Il Ricorrente mediante dichiarazione sostitutiva certifica tale condizione, sino alla data odierna (All. 33);

- b) Il Sig. Merli Licinio essendo titolare di una ditta individuale agricola, non era e non è tenuto ad effettuare alcun tipo di adempimento contabile, né risulta essere soggetto alla tenuta delle scritture contabili, ex art. 2214 del codice civile, fatta salva la tenuta della cosiddetta "contabilità agraria", peraltro ai soli fini fiscali, ex DPR 917/86, art. 32-34; quindi, la ditta individuale Merli Licinio non era tenuta alla registrazione ed alla redazione ovvero conservazione sistematica di alcuna scrittura contabile (salvo quelle minime previste dal Regime Speciale IVA ex art. 34 DPR 633/72), né tantomeno alla redazione di alcun bilancio di esercizio.

Tuttavia, al fine di integrare correttamente le previsioni contenute nell'art. 14 ter, comma 2, che richiama appunto l'art. 9, comma 3, in merito alla tenuta delle scritture

contabili, il Ricorrente, ha provveduto a redigere, come previsto dalla giurisprudenza prevalente¹², una situazione patrimoniale ed economica, ai fini della massima trasparenza (All. 34), certificandone, sotto la propria responsabilità, la veridicità;

- c) In merito al rispetto di quanto previsto dall'art. 14 ter, commi 2 e 3, con richiamo all'art. 9, comma 2, L.3/2012, vale a dire all'elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, si precisa che i medesimi atti, relativamente al Sig. Merli Licinio, sono correttamente riassunti negli allegati (All. 33). Appare, inoltre, evidente come essendo oggetto di numerose azioni esecutive e di sequestro conservative cautelare, ormai da diversi anni, fosse alquanto difficile, da parte del Ricorrente, porre in essere atti dispositive di qualsivoglia natura;
- d) In merito al rispetto di quanto previsto dall'art. 14 ter, comma 6, ed art. 9, comma 2, L.3/2012, vale a dire elenco dei beni non ricomprendibili nella liquidazione accompagnato dall'elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento del debitore e della propria famiglia, richiamato quanto in precedenza già espresso, si allegano rispettivamente le dichiarazioni formulate dal Ricorrente, le ultime tre Dichiarazioni dei Redditi ed il relativo Certificato dello Stato di Famiglia (All. 12 e 18);
- e) In merito al rispetto di quanto previsto dall'art. 14 ter, con richiamo all'art. 9, comma 2, L.3/2012, vale a dire attivo liquidabile, si rimanda all'inventario predisposto (All. 14), in cui vengono puntualmente identificati i singoli beni;

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto e relazionato, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2, lettere a) e b) della L. 3/2012 e succ. mod., tenuto conto che il Professionista, nella Relazione Particolareggiata, che si allega, rileva l'attendibilità della

¹² Decreto del Tribunale di Cremona del 17/04/2014, n.4/2013 R.G., la quale espressamente prevede “...le semplificazioni e le agevolazioni di cui l'imprenditore agricolo eventualmente goda sul piano civile e Tributario non producono alcuna deroga alla disciplina della crisi da sovraindebitamento - né possono essere un motivo ostativo di accesso alla medesima, n.d.r - che persegue altre finalità e che richiede che il debitore, dal momento che intenda rientrare dalla propria esposizione...debba ormai rilevare - se del caso redigendo ex novo opportuna documentazione riepilogativa - la propria situazione patrimoniale ed economica...principalmente a tutela dei creditori”.

domanda proposta dalla scrivente, nonché attesta la veridicità dei dati, della documentazione da lui depositata e la fattibilità del Piano di Liquidazione, il Ricorrente, come sopra identificato e come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato,

INSTA

a codesto Ill.mo Giudice Delegato, affinché voglia dichiarare aperta la procedura Liquidazione del Patrimonio, ex art. 14-ter L. 3/2012 e succ. mod. e conseguentemente nominare il Liquidatore, nonché adottare tutti i provvedimenti previsti dall'art. 14-quinquies L. 3/2012 e succ. mod., producendo a tal fine la Domanda, unitamente alla documentazione di cui all'art. 9, comma 2, e l'art. 14 ter, comma 3, della L. 3/2012, tra cui, in particolare:

- Elenchi di tutti i creditori dei debitori, con indicazione delle somme dovute;
- Elenchi di tutti i beni del debitore;
- Elenco degli atti di disposizione compiuti dal Ricorrente negli ultimi 5 anni;
- Dichiarazioni dei redditi disponibili degli ultimi 3 anni;
- Scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale¹³, sostituite nel caso di specie da documentazione che consenta di ricostruire la situazione patrimoniale ed economica (All. 34);
- Attestazione della veridicità dei dati contenuti nella proposta e della fattibilità del piano di liquidazione redatte dal Gestore della Crisi, nominato dall'OCC;
- Elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento proprio e della propria famiglia, previa allegazione del certificato di famiglia;
- Inventario di tutti i beni del debitore;
- Relazione Particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall'OCC;

nonché delle altre condizioni necessarie all'accesso delle presente Procedura, che si riservano,

¹³ L'Imprenditore Agricolo ex art. 2135 del cod. civ. non ha l'obbligo della tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 cod. civ., tuttavia, come indicato dal Tribunale di Cremona, 17 Aprile 2014, per accedere alle procedure di sovraindebitamento "pur non essendo obbligato alla tenuta delle scritture contabili ed alla redazione dei bilanci, non è esonerato dal deposito di documentazione che consenta di ricostruire la situazione patrimoniale ed economica".

in ogni caso, di integrare con eventuale ulteriore documentazione che si ritenesse necessaria.

Inoltre, con il presente ricorso il Ricorrente richiede la sospensione immediata delle procedure cautelari od esecutive in essere (esec. n. 172/2005 – 15/2006 R.G.E.)¹⁴ ovvero future sui patrimoni immobiliari e mobiliari indicati ovvero l'acquisizione di diritti di prelazione, ex art. 14 quinquies, comma 2, lettera b), al fine di consentire il corretto adempimento della presente Domanda, in particolare relativamente alle ipoteche giudiziali ed agli altri procedimenti esecutivi in corso e sopra correttamente e puntualmente richiamati, anche negli apposti allegati.

Infine, si richiede che, vengano stabiliti:

- a) le idonee forme di pubblicità della presente procedura di liquidazione, anche tramite annotazione nel Registro delle Imprese e Trascrizione, a cura del nominato liquidatore,

¹⁴ Il Ricorrente evidenzia come, dal combinato disposto delle previsioni contenute nel nuovo Codice della Crisi, D. Lgs 14/2019, Sezione II, "Procedimento Unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza", art. 40 "Domanda di Accesso alla Procedura", che al comma 3 espressamente prevede *"La domanda del debitore, entro il giorno successivo, al deposito è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quanto la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione"*; dell'art. 54 "Misure Cautelari e Protettive", che al comma 2 espressamente statuisce *"Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'art. 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio."*; art. 270, che al comma 5, precisa *"...per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento unitario di cui al titolo III."* si desume come il Legislatore abbia voluto disciplinare tutte le procedure, almeno nella fase introduttiva, con un unico procedimento comune, tanto nell'impostazione procedurale, quanto negli effetti che il medesimo produce.

Pertanto è lo stesso Organo legiferante a precisarlo nella Relazione Illustrativa 10 Gennaio 2019, come si legge nel commento all'art. 40, infatti, il Legislatore sottolinea *"Il procedimento è unico e l'ingresso nella concorsualità è tendenzialmente anticipato, a tutela crescente e a protezione progressiva della procedura proposta. Gli elementi caratterizzanti il ricorso (denominazione unica assunta dall'atto introduttivo, da chiunque provenga) riflettono tratti connotativi della domanda di accesso alla procedura concorsuale."*

Inoltre, l'intera Riforma del Codice della Crisi, come si legge sempre nella medesima Relazione Illustrativa, in ossequio alla, al tempo modificanda direttiva 2012/30/UE, è volta ad anticipare gli effetti protettivi art. 54 e 55, preponendoli il più possibile, onde consentire un soddisfacimento non discriminatorio tra i vari creditori, anche sottraendoli all'immediato vaglio dell'autorità giudiziaria, che invece li dovrà successivamente, stante il sacrificio imposto ai creditori medesimi, appositamente confermare.

Il Legislatore esprimeva tali concetti già nella legge delega 155/2015, oggi definitivamente assunta a legge dello Stato con il D.Lgs 14/2019; se questa è la *ratio legis* del nuovo Codice della Crisi di Impresa e se gli effetti protettivi sono da intendersi applicabili per tutte le procedure dal prossimo 16/08/2020, senza alcuna distinzione tra imprenditori fallibili e non fallibili, non si comprende perché, anche nel caso di specie, non si debba consentire al Sig. Merli Licinio di vedere tutelato il proprio patrimonio, mediante l'utilizzo di tali misure protettive ovvero mediante la sospensione dell'esecuzione in essere, a vantaggio di un trattamento non discriminatorio di tutti i creditori, sin dalla data del presente deposito, come avviene già oggi pre le procedure "maggiori" e tra qualche settimana per ogni e qualsivoglia procedura.

Si ritiene, infatti, che l'interpretazione della norma fornita dal medesimo Legislatore consenta di orientare, sin da subito, in tale direzione l'applicazione della lacunosa e per certi versi incompleta L. 3/2012.

Una lettura orientata in tal senso pare, inoltre, maggiormente tutelante dell'interesse complessivo dei creditori in generale e non dei soli interessati all'esecuzione 172/2005, che il prossimo 20/02/2020 prevede un ennesimo riparto.

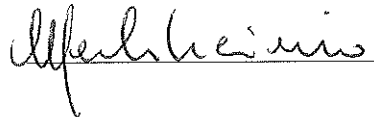
del decreto di ammissione sui beni immobili e mobile registrati;

- b) i limiti di quanto occorre al mantenimento del Sig. Merli Licinio e della di lui famiglia,
ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, L. Sovraindebitamento;

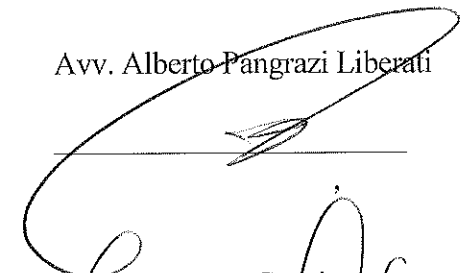
Il Ricorrente si dichiara, altresì disponibile ad ogni altro adempimento, indicato da codesto
Ill.mo Giudice Delegato, rimanendo a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento ed
ogni integrazione ed a depositare ogni altro documento che fosse ritenuto necessario.

Parma, 14/02/2020

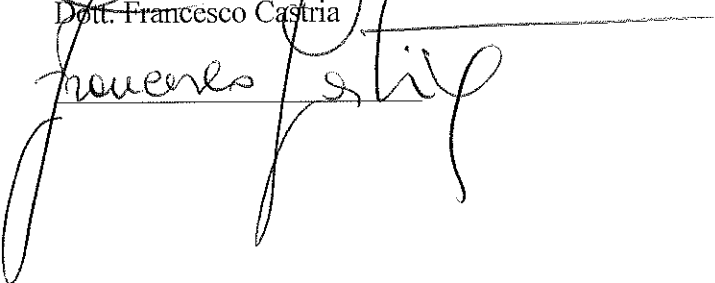
Sig. Merli Licinio



Avv. Alberto Pangrazi Liberati



Dott. Francesco Castria



All. 1 Visura CCIAA Impresa Individuale Merli Licinio;
All. 2 Visura CCIAA Società Agricola Semplice Speranza;
All. 3 Visura CCIAA Società Semplice Agricola Parmense;
All. 4 Istanza per la nomina del Gestore della Crisi;
All. 5 Relazione Professionista Nominato Gestore della Crisi;
All. 6 Sentenze di Fallimento Merli SPA, Vecchi Casearia Srl; Agrofin Srl;
All. 7 Relazione Cause in corso Avv. Alberto Pangrazi Liberati;
All. 8 Elenco dei soggetti intervenuti nell'esecuzione 172/2005;
All. 9 Visura Camerale CCIAA Società Sant'Antonio;
All. 10 Perizie Originarie dei Terreni zona Fiera;
All. 11 Atto di Esproprio ed indennità relative;
All. 12 Dichiarazione dei Redditi 2019 per il 2018;
All. 13 Elenco società amministrate dal Sig. Merli Licinio;
All. 14 Inventario dei beni;
All. 15 Elenco dei Creditori del Sig. Merli Licinio, distinti in privilegiati e chirografari;
All. 16 Elenco dei Creditori della Soc. Agr. Semplice Speranza, distinti in privilegiati e chirografari;
All. 17 Elenco dei Creditori della Soc. Agr. Semplice Parmense, distinti in privilegiati e chirografari;
All. 18 Dichiarazione dei Redditi 2018 per il 2017, 2017 per il 2016;
All. 19 Visura Catastale Terreni Agricoli;
All. 20 Visura Catastale fabbricati;
All. 21 Copia Libretto Esecuzione BPER 172/2005;
All. 22 Documentazione espropri Comune di Parma, Fiere, IVG;
All. 23 Depositi Somme su Cassa Depositi e Prestiti;
All. 24 Elenco Partecipazioni Sig. Merli Licinio;
All. 25 Bilancio di Esercizio Amici dell'Opera Salesiana srl;
All. 25 Bis lettera conto bancario ed estratto conto postale;
All. 26 Certificazione Carichi Pendenti, Sig. Merli Licinio;
All. 27 Certificazione Carichi Pendenti Società Agricole;
All. 28 Spese necessarie per il sostentamento proprio e della propria famiglia;

All. 29 Schema confronto Attivo Passivo;
All. 30 Compensi concordati Advisor Legale e Finanziario;
All. 31 Documenti Avvocato Roberto Ollari;
All. 31 bis Relazione Avv. Lino Vicini;
All. 32 Documenti Avv. Nicola Bianchi;
All. 33 Certificazione Assenza Atti di Disposizione;
All. 34 Bilanci Impresa Individuale Merli Licinio 2019, 2018, 2017;
All. 35 Certificato Penale;
All. 36 Assenza Protesti;
All. 37 Fideiussione Unicredit non firmata e Sentenza Tribunale di Parma;
All. 38 Estratto sequestro conservativo;

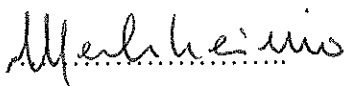
PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto **MERLI LICINIO**, nato a Parma il 28.11.1958, CF: MRLLCN58S20G337H, delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui alla presente domanda di liquidazione del patrimonio, avanti il Tribunale di Parma, in ogni sua fase, stato e grado, l'Avv. Alberto Pangrazi Liberati del Foro di Parma, CF: PNGLRT62T17G337V, conferendo al nominato procuratore ogni più ampia facoltà del caso e di legge, ivi compresa quella di transigere, rinunciare agli atti, conciliare, incassare somme e quietanzare, subdelegare, eleggere domicili presso altri procuratori e farsi sostituire in udienza sempre da altri procuratori, ed eleggo domicilio presso il suo studio a Parma (PR) in Galleria Bassa dei Magnani n. 3.

Dichiaro di avere preso visione dell'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e ne autorizzo il trattamento conforme. Dichiaro di essere stato informato della facoltà di esperire il tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs n. 28/10 e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere a negoziazione assistita.

Dichiaro, infine, di essere consapevole del grado di complessità che il presente incarico comporta e rispetto a tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla sua conclusione, oneri che in mancanza di determinazione consensuale verranno determinati in base ai parametri del D.M. 10.03.2014 n.55.



La firma è autentica

Avv. Alberto Pangrazi Liberati

